



Sindacato dei Medici Italiani

Regione Lazio

Prot. 60/2020
Roma 23/11/2020

AI DIRETTORI GENERALI
ASL ROMA1-ROMA2-ROMA3-ROMA4-ROMA5-ROMA6

AI DIRETTORI GENERALI
ASL VITERBO, LATINA, FROSINONE, RIETI

ALL' ASSESSORE ALLA SANITA'
ON. ALESSIO D'AMATO

E PC CABINA DI REGIA

LORO SEDI

**OGGETTO: REQUISITI DI SICUREZZA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E
COPERTURA ASSICURATIVA PER EFFETTUAZIONE TAMPONI
RAPIDI SARSCOV-19**

La scrivente organizzazione sindacale SMI Lazio, in relazione all' Obbligo di cui all' Art 1 -2 -4 Accordo regionale- PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO DELL' ACCORDO COLLETTIVO NAZIONE DELL' OTTOBRE 2020 (Delibera 17.11.2020 N. 852)

Dichiara quanto segue:

Stante la persistente richiesta di adesione da parte delle Aziende ai colleghi Medici di Assistenza Primaria di codesta azienda e stante le precedenti note inviate da questo sindacato, di cui si allega l' ultima trasmessa su tutto il territorio nazionale che si allega alla presente, si conferma a tutte le aziende che **l' adesione è subordinata al realizzarsi delle seguenti condizioni minime di sicurezza** sia per i medici, chiamati ad assolvere un obbligo finora non previsto tra gli obblighi convenzionali e stante i numerosi profili di non conformità legislativa ed igienico sanitaria previsti sia nel Accordo nazionale che nel Protocollo d' intesa regione Lazio (delibera 17.11.2020), sia per gli stessi pazienti che ai MMG dovranno rivolgersi .



Consegna Kit test antigenici

Si richiede la consegna dei kit direttamente presso la sede aziendale e/o altro, individuata per l'attività di testing, come previsto dall'ACN stralcio e dal succitato protocollo regionale e NON PRESSO LA SEDE DELLO STUDIO DEL MEDICO, QUALORA LO STESSO ABBAIA DICHIARATO LA NON CONFORMITÀ DELLO STUDIO ALLA EFFETTUAZIONE DEI TEST MEDESIMI.

Dispositivi di Protezione individuale

Per quanto riguarda i DPI si dichiara che i DPI che l'azienda deve mettere a disposizione, stante quanto indicato in ACN -stralcio e nel succitato protocollo d'intesa integrativo, non risultano conformi alla dotazione prevista dal ISS, cioè DPI di classe 3 come dotazione minima per attività ad alto rischio, non prevedendo, oltretutto, la fornitura di guanti.

In caso di pandemia in atto, infatti, l'ultimo rapporto dell'ISS dal titolo " Per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars cov 2 nell'attività sanitaria e sociosanitaria" delibera che, in caso di assistenza diretta a pz Covid positivi ed in esecuzione di tamponi oro e rinofaringei, bisogna utilizzare mascherine FFP2, camici, tute monouso, occhiali di protezione e guanti.

Secondo la normativa vigente, infatti, tali beni rientrano nella categoria dispositivi di protezione individuale i quali, per il loro campo di utilizzo, devono essere di 3^a categoria poiché rappresentano il massimo livello di protezione per i lavoratori e sono strumenti atti a preservare la salute contro gravi danni derivanti dalla specifica mansione svolta sul luogo di lavoro.

Nello specifico devono essere corredati, al momento della consegna, dalla dichiarazione di conformità del fabbricante (preferibilmente con un documento di conferma della DoC di un importatore europeo in caso di prodotti extra-UE) la quale attesta che le FFP2 siano conformi alla UNI EN 149:2001+ A1:2009

I camici siano conformi alla UNI EN 14124:2004 e 13688:2013

I guanti siano conformi alla ISO 16604 e alla UNI EN 374:016 con la dicitura guanti ad uso sanitario, gli Occhiali a mascherina conformi alla normativa UNI EN 166 ;

Le Tute conformi alle UNI EN 14126, UNI EN 340, UNI EN 14605, UNI EN ISO 13982, UNI EN 13034.

Inoltre nella Dichiarazione di Conformità di ogni singolo presidio deve essere presente il numero di certificato CE che sia corrispondente alla Certificazione CE rilasciata da un ente certificatore europeo accreditato sul sistema NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) che attesti la veridicità della Dichiarazione di Conformità del prodotto.



Anche quest'ultima certificazione deve essere consegnata all'operatore insieme al DPI secondo il Reg 425/2016.

Inoltre, al fine di evitare l'utilizzo di prodotti non conformi e quindi pericolosi per la salute dei medici e dei pz, si richiede così come espresso nell' art 10 del Reg 425/2016 che, nel caso in cui i prodotti siano importati da paesi extra UE, sul documento di accompagnamento o sull' imballaggio del DPI sia indicata la denominazione commerciale dell' importatore e i contatti dello stesso al fine di chiedere informazioni e chiarimenti in caso di necessità' (art.10 comma 3).

Inoltre i DPI devono essere accompagnati da etichette in lingua comprensibile (preferibilmente italiano) al fine di agevolare l'utilizzatore finale (art.10 comma 4).

Sede di svolgimento dell'attività di testing

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di testing, qualora non si effettui nel proprio studio perché non idoneo e non conforme alle norme di sicurezza, come riportato dal protocollo di Intesa all'art. 4 punto B, la ASL dovrà mettere a disposizione una postazione che garantisca la sicurezza e la salute dell'operatore e degli utenti. Dovrà quindi essere presente la zona filtro o spogliatoio per i sanitari; dovranno essere messi a disposizione lo smaltimento dei rifiuti e la igienizzazione/sanificazione dell'ambiente; il luogo del prelievo dovrà essere ben ventilato, quindi preferibilmente posto all'esterno, con percorsi ben delineati sporco/pulito.

Tipologia test

Sulla base della normativa nazionale e regionale e della prassi vigente, i test antigenici rapidi qualitativi, a differenza dei test antigenici quantitativi con refertazione del Cut Off Index, devono essere confermati da test molecolare, in caso di esito positivo.

Formazione

Si ricorda che è prevista l'organizzazione di corsi a partire da 5 giorni dopo la pubblicazione dell'accordo, dei quali si chiede tempestiva concertazione con le Organizzazioni sindacali e con le Società Scientifiche attive sul territorio, tramite convocazione ad hoc del Comitato Aziendale in tutte le Aziende ASL di codesta regione.

Assicurazione

Si chiede di conoscere quale tipo di **tutela assicurativa e medico legale** l'azienda ha posto in essere, stante che si viene a svolgere tale attività in presidi aziendali e/o di terzi, in ottemperanza ai disposti di cui alla **legge 81/08** anche nella eventualità di pregresse patologie croniche di cui il medico potrebbe essere affetto in considerazione che l'attività proposta risulta essere ad alto rischio infettivologico, tale da controindicare l' idoneità lavorativa a tale compito.



Sindacato dei Medici Italiani

Regione Lazio

Si ricorda altresì che sono vigenti erga omnes, ed includono il personale medico a convenzione, gli obblighi e le tutele previste dalla **Legge Gelli**.

Orario di lavoro

In relazione all' orario di lavoro si dichiara che stante l' attuale carico di lavoro cui sono sottoposti i medici di Medicina Generale, carichi derivanti dalla assunzione di compiti di tracciamento e certificazione e reporting propri della sanità Pubblica e dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione (SISP), lo svolgimento di attività oraria fuori dalla comune attività ambulatoriale, domiciliare e di cui sopra, comporta analoga riduzione dell' attività di studio, per la quale si chiede che codeste ASL dovranno predisporre opportuna informativa all' utenza.

I segretari Aziendali SMI LAZIO

f.to	f.to
ASL ROMA1 Dr.ssa Claudia Felici	ASL ROMA 2 Dr.ssa Marina Pace
f.to	f.to
ASL ROMA 3 Dr. Luca Bartolomucci	ASL ROMA4 Dr. Alessandro Ghimenti
f.to	f.to
ASLROMA5 Dr.ssa Maria Teresa Muraca	ASL ROMA6 Dr. Dino Masella
f.to	f.to
ASL FROSINONE Dr.ssa Mery Nannucci	ASL LATINA Dr. Luigi Martini
f.to	f.to
ASL VITERBO Dr. Felice Seralessandri	ASL RIETI Dr. Enrico Ciogli